



PARTITO LIBERALE RADICALE
SEZIONE DI BIASCA

STATUTO DELLA SEZIONE LIBERALE RADICALE DI BIASCA del 25 aprile 2002

I. Norme generali

Art. 1

La Sezione liberale radicale di Biasca è costituita nella forma dell'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. CCS e riunisce i cittadini e le cittadine svizzeri domiciliati nel Comune o all'estero, che aderiscono ai suoi scopi e ne accettano gli statuti, intesi ad attuare nella vita pubblica i principi e le idee liberali.

Essa aderisce al Partito liberale radicale ticinese (PLRT).

I Soci hanno uguali diritti e uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche.

Art. 2

La Sezione promuove la valorizzazione dell'individuo e della società in uno stato di diritto liberale, democratico e laico, in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, nell'equilibrio tra le libertà individuali e la tutela delle esigenze sociali.

Art. 3

È promossa negli organi sezionali un'adeguata presenza di donne, giovani, anziani e componenti dei vari settori della società. È pure promossa la presenza paritaria di uomini e donne.

Art. 4

Il presente statuto disciplina l'organizzazione della Sezione e ne stabilisce le norme per tutti i soci.

Art. 5

Le espressioni contenute nel presente sono per praticità redatte unicamente al maschile. Si riferiscono comunque alle varie persone ed alle funzioni che le stesse rivestono, indipendentemente dal loro sesso.

II. Soci

Art. 6

Fanno parte della Sezione, e quindi sono Soci, i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune di Biasca e all'estero. I biaschesi domiciliati all'estero che esercitano il diritto di voto a Biasca possono chiedere l'ammissione alla Sezione.

I Soci hanno uguali diritti e uguali doveri e sono eleggibili a tutte le cariche. L'adesione comporta il rispetto dei principi statutari, degli indirizzi programmatici e dei postulati fondamentali del Partito e della Sezione.

Art. 7

I cittadini stranieri domiciliati possono partecipare, a livello comunale, alle attività della Sezione.

Art. 8

Le dimissioni dalla Sezione, per qualsiasi motivo, devono essere presentate per iscritto al Comitato.

Art. 9

Il socio che cambia domicilio deve notificare il trasferimento al Comitato, che ne informa la Sezione del Comune in cui il socio si trasferisce.

Soci di altre sezioni, che prendono domicilio a Biasca, sono automaticamente ammessi di diritto.

III. Norme procedurali

Art. 10

Gli organi della Sezione sono eletti per un quadriennio e sono rieleggibili. Il rinnovo di tutte le cariche della Sezione avviene entro la fine dell'anno delle elezioni comunali.

I membri che non raggiungono una partecipazione minima del 50% alle sedute sono invitati a rassegnare le dimissioni. Giustificano eccezioni motivi di salute o particolarità di carica.

Art. 11

Negli organi della Sezione ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità decide il Presidente del giorno.

Art. 12

La Direttiva delibera validamente soltanto quando è presente almeno un terzo dei membri; il Comitato quando è presente almeno la maggioranza dei membri. L'Assemblea della Sezione può deliberare anche senza tali quorum.

Art. 13

L'Assemblea, la Direttiva e il Comitato deliberano a maggioranza assoluta dei voti emessi, se non specificato diversamente nel presente Statuto.

Art. 14

Non può essere deliberato su oggetti non preannunciati nell'ordine del giorno, salvo richiesta di almeno due terzi dei membri dell'organo deliberante, presenti.

Art. 15

Le delibere e le nomine avvengono per voto aperto. Ogni membro può richiedere il voto a scrutinio segreto. Per essere attuato, questo deve venire accettato per voto palese da almeno 1/3 dei presenti.

Art. 16

Costituiscono materia di giudizio disciplinare gli atti contrari alla dignità politica e morale e alla disciplina commessi dagli iscritti alla Sezione.

La materia disciplinare è regolata dal titolo X dello Statuto del PLRT.

IV. Organi sezionali

Art. 17

Organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) la Direttiva;
- c) il Comitato;
- d) la Commissione di revisione.

Art. 18

L'Assemblea sezionale è l'organo superiore della Sezione ed è costituita da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno in forma ordinaria e quando lo richiedono l'Ufficio presidenziale cantonale o almeno 1/5 dei soci, ed ogni volta che lo ritenga necessario il Comitato, in forma straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Comitato con un preavviso di almeno 8 giorni, mediante pubblicazione sull'organo ufficiale del Partito.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) determina la politica del partito nell'ambito della Sezione secondo le direttive programmatiche cantonali;
- b) esamina ed approva il programma d'attività della Sezione;
- c) elegge il Comitato e la Direttiva e nomina il Presidente e la Commissione di revisione;
- d) designa i candidati per le elezioni comunali e il candidato del partito alla carica di Sindaco;
- e) designa, su proposta del Comitato, il rappresentante della Sezione - di regola il Sindaco o un Municipale - ed un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci;
- f) elegge i delegati nel Comitato cantonale;
- g) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale;
- h) approva la gestione annuale del Comitato;
- i) approva lo Statuto e sue eventuali modifiche;
- l) prende posizione su qualsiasi altro problema a richiesta di almeno la metà dei soci presenti;
- m) riconosce altre organizzazioni d'area liberale previste dallo Statuto cantonale.

Art. 19

La Direttiva è composta dai membri del Comitato, dai Municipali e dai Consiglieri comunali, dai rappresentanti della Sezione nell'assemblea distrettuale (delegati e membri del Comitato distrettuale), dai deputati al Gran Consiglio e alle Camere federali e da altri soci fino a un massimo complessivo di 50 membri.

La Direttiva è convocata dal Comitato ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 15 membri della stessa.

Il Presidente (in sua assenza il vice Presidente) ed il segretario del Comitato ne costituiscono l'Ufficio presidenziale.

La Direttiva ha le seguenti attribuzioni:

- a) esamina e preavvisa il programma del Partito in sede comunale da sottoporre all'Assemblea;
- b) esamina e preavvisa tutti gli oggetti che vengono sottoposti al Consiglio comunale;
- c) designa i candidati da proporre quali membri dell'Ufficio presidenziale e delle commissioni del Consiglio comunale e il capogruppo in seno allo stesso;
- d) collabora con il Comitato nella scelta dei candidati alle elezioni comunali (Municipio, Consiglio comunale, Sindaco) e dei delegati all'Assemblea distrettuale;
- e) preavvisa la scelta dei candidati della Sezione la cui designazione o proposta sia di competenza dell'Assemblea distrettuale;
- f) nomina commissioni per compiti speciali in relazione a sue competenze.

Art. 20

Il Comitato è composto da un massimo di nove membri di cui un Presidente, eletto dall'Assemblea, un vice Presidente, un Segretario e un Cassiere, nominati nel suo ambito.

Fanno parte di diritto del Comitato il Sindaco o un Municipale, ed un rappresentante di ogni organizzazione riconosciuta dalla Sezione.

La carica di Presidente è incompatibile con quella di Municipale.

Il Comitato può validamente deliberare se è presente almeno la maggioranza dei membri.

Il Comitato dirige l'attività politica e organizzativa della Sezione conformemente alle direttive cantonali e alle decisioni dell'Assemblea e della Direttiva.

Al Comitato incombe l'organizzazione delle elezioni ad ogni livello, sul piano comunale, e la scelta dei candidati da sottoporre alla designazione della Direttiva e dell'Assemblea secondo le norme dal presente statuto.

Il Comitato promuove e organizza convegni e manifestazioni di Partito a carattere comunale o distrettuale, queste ultime previo accordo con il Comitato distrettuale.

Il Comitato cura la stampa e la propaganda politica.

Il Comitato, in seduta congiunta con i Municipali e, se lo ritiene opportuno, con i Consiglieri comunali, studia ed esamina i problemi comunali più importanti.

Il Comitato designa i candidati della Sezione da proporre quali membri delle varie commissioni e delegazioni municipali.

Il Comitato può nominare commissioni con il compito di curare determinate mansioni di sua competenza (Commissione elettorale, segretariato, stampa, ecc.).

Rientra nelle competenze del Comitato tutto quanto non è esplicitamente attribuito alle competenze della Direttiva e dell'Assemblea.

Art. 21

La Commissione di revisione è composta da 3 membri e deve presentare annualmente all'Assemblea ordinaria un rapporto sulla gestione finanziaria e sulla situazione di cassa.

Art. 22

I Delegati rappresentano la Sezione nell'Assemblea dei Delegati distrettuali e al Congresso cantonale, nelle forme stabilite dallo Statuto del PLRT.

I delegati sono nominati in ragione di uno ogni 50 voti liberali o frazione superiore alla metà accertati nell'ultima votazione per il Gran Consiglio.

L'Assemblea elegge pure 5 Delegati supplenti.

Art. 23

La Sezione riconosce, promuove e appoggia la Sezione Giovani liberali radicali "Aleardo Pini" che gode di autonomia organizzativa, ha i propri iscritti e costituisce un'organizzazione affiancata a quelle previste dal presente Statuto.

V. Disposizioni finali e abrogative

Art. 24

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, sono applicabili lo Statuto del PLRT e le pertinenti norme del CCS.

Art. 25

Il presente Statuto abroga ogni altra disposizione precedente contraria o incompatibile, in particolare quello del 7 marzo 1969, modificato il 9 novembre 1974.

Esso entra in vigore immediatamente.

Così approvato dall'Assemblea del giovedì 25 aprile 2002.

Il Presidente

La Segretaria

Rolf Dürig

Roberta Molinari